



Gestione dei giochi e raccolta scommesse. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla normativa nazionale che prevede il pagamento, da parte dei concessionari, di un canone mensile dovuto per la proroga della durata di validità delle concessioni

📅 08/05/2025

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, GIOCHI E SCOMMESSE, CONTENZIOSO

Marco Stillo

In data 20 marzo 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nelle Cause riunite da C-728/22 a C-730/22, *Associazione Nazionale Italiana Bingo – Anib e altri contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*, sull'interpretazione della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del

21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori¹, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione² nonché degli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Tali

¹ GUUE L 395 del 30.12.1989.

² GUUE L 94 del 28.03.2014.



domande erano state presentate nell'ambito di controversie tra, da un lato, due associazioni di categoria che raggruppano imprese esercenti attività di gioco del bingo in Italia nonché alcune di queste ultime³ e, dall'altro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito alla validità del c.d. "regime di proroga tecnica"⁴.

Questi i fatti.

Nelle Cause C-728/22 e C-729/22, dovendo far fronte a difficoltà finanziarie, le ricorrenti avevano presentato all'ADM delle domande intese ad ottenere la sospensione immediata del canone mensile dovuto a titolo del regime di proroga tecnica fino al ripristino delle originarie condizioni di equilibrio economico-finanziario alterate dalla pandemia di *coronavirus* nonché la sua modifica. L'ADM, tuttavia, aveva respinto tali domande sostenendo di non poter modificare, tramite un provvedimento amministrativo, l'importo del canone in questione, dato che quest'ultimo era fissato a livello legislativo nazionale. Poiché i loro ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio erano stati parimenti respinti, le ricorrenti si erano rivolte al Consiglio di

Stato (il "giudice del rinvio") che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte di Giustizia sei questioni pregiudiziali.

Nella Causa C-730/22, invece, la *Coral Srl* ("Coral"), una società che gestisce delle sale per il gioco del bingo in virtù di una concessione, aveva proposto un ricorso dinanzi al TAR Lazio contro un provvedimento adottato nel corso dell'anno 2018 dall'ADM che, in attesa della riattribuzione delle concessioni, aveva fissato il canone mensile dovuto dai concessionari a titolo del regime di proroga tecnica ad un importo pari a circa 7500 euro. Dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato la conformità della normativa nazionale in questione⁵ alla Costituzione, il TAR Lazio aveva integralmente respinto il ricorso, di talché la Coral aveva interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, che aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia un'unica questione pregiudiziale.

Con la prima questione nella Causa C-728/22 e nella Causa C-729/22, il giudice del rinvio chiedeva se la Direttiva 2014/23 nonché gli articoli 49⁶ e

³ Ossia l'Associazione Nazionale Italiana Bingo – Anib, la *Play Game Srl*, l'Associazione Concessionari Bingo – Ascob Srl, la *B&B Srl*, la *TM Srl*, la *Better Now Srl*, la *Bingo Adda Srl*, la *Bingo Baccara Srl*, la *Bingo Boing Srl*, la *Bingo Bon Srl*, la *Bingobrescia Srl*, la *Bingo Bul Srl*, la *Bingo Centrum Srl*, la *Bingo Dolomiti Srl*, la *Bingo Gallura Srl*, la *Bingo Globo Srl Unipersonale*, la *Bi.Pa. Srl*, la *Bingo Ritz Somalia Srl*, la *Bingo Seven Monza Srl*, la *Bingo Star Rovigo Srl*, la *Bingo Time Trentino Srl*, la *Borgaro Bingo Srl*, la *Dora Srl*, la *Eden Srl*, la *Eliodoro Srl*, la *Eurogela Giochi Srl*, la *Euronissa Giochi Srl*, la *Fiore Srl*, la *Hippobingo Firenze Srl*, la *Hippogroup Cesenate SpA*, la *Hippogroup Modena Srl*, la *Iris Srl*, la *Kristal Palace Srl*, la *Le Casinò Srl*, la *AT e Bingo Srl Unipersonale in Amministrazione Giudiziaria*, la *Milano Giochi Srl*, la *Mondo Bingo Srl*, la *Progetto Bingo Srl*, la *Romulus Srl*, la *Tutto Gioco Srl* e la *Coral Srl*.

⁴ Tramite tale regime, il governo italiano ha prorogato la durata di validità di alcune concessioni e, quale contropartita, ha previsto i) un obbligo, per i concessionari interessati, di pagare un canone mensile, il cui ammontare è stato successivamente incrementato, ii) un divieto di trasferimento dei loro locali, e iii) un obbligo di accettare tali proroghe per essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni.

⁵ Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, GU n. 302 del 29.12.2017.

⁶ L'articolo 49 TFUE dispone: "... Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali...".

56⁷ TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi sono applicabili *ratione temporis* a dei contratti di concessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)⁸, di detta direttiva, i quali siano stati attribuiti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima ma siano stati prorogati da disposizioni legislative che hanno posto a carico dei concessionari interessati, quale contropartita, i) un obbligo di pagare un canone mensile, il cui importo è stato successivamente aumentato, ii) un divieto di trasferimento dei loro locali, e iii) un obbligo di accettare tali proroghe per essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di dette concessioni.

La Corte ha preliminarmente ricordato che, in caso di modifica di un contratto di concessione, la normativa europea applicabile alla stessa è quella in vigore alla data di tale modifica, tenendo presente che il fatto che la data di conclusione del contratto di concessione iniziale sia antecedente all'entrata in vigore delle norme che disciplinano la

materia non determina alcuna conseguenza a tale riguardo⁹. Per contro, sono inapplicabili le disposizioni di una direttiva che prevedono un termine di trasposizione che è scaduto dopo la data suddetta, a meno che la direttiva in questione non sia già stata trasposta nell'ordinamento nazionale alla data di pubblicazione della modifica della concessione¹⁰.

Tutto ciò premesso, la Direttiva 2014/23 deve essere considerata applicabile a qualsiasi modifica di un contratto di concessione effettuata successivamente al 18 aprile 2016. Di conseguenza, poiché le modifiche introdotte dalla Legge n. 205/2017 sono state adottate successivamente a tale data, la direttiva si applica non soltanto all'aumento dell'importo del canone conseguente all'adozione della legge, e bensì anche alla totalità degli elementi del regime di proroga tecnica.

Con la questione unica nella Causa C-730/22, il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 43¹¹ della Direttiva 2014/23

⁷ L'articolo 56 TFUE dispone: "... Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione..."

⁸ L'articolo 5 della Direttiva 2014/23, intitolato "Definizioni", al punto 1 lettera b) dispone: "... Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «concessioni»: le concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b):
(...)

b) «concessione di servizi» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo..."

⁹ CGUE 02.09.2021, Cause riunite C-721/19 e C-722/19, *Sisal e a.*, punto 28; CGUE 18.09.2019, Causa C-526/17, *Commissione/Italia*, punto 60.

¹⁰ CGUE 19.12.2018, Causa C-375/17, *Stanley International Betting e Stanleybet Malta*, punti 34-35.

¹¹ L'articolo 43 della Direttiva 2014/23, intitolato "Modifica di contratti durante il periodo di validità", ai paragrafi 1-2 dispone: "... Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:

debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione di detta direttiva, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, i) aumentare l'importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, ii) mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali, e iii) mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi

futura procedura di riattribuzione di tali concessioni.

Secondo la Corte, una modifica come quella considerata dal giudice del non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate dall'articolo 43, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/23. L'ipotesi contemplata dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/23, infatti, esige che la modifica effettuata abbia luogo in virtù di una clausola prevista nel contratto di concessione. Del pari, le ipotesi contemplate dalle lettere da b) a d) di tale articolo presuppongono che la modifica in questione venga effettuata per una delle ragioni ivi espressamente previste, ciò che non si verifica nel caso

i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale; e

ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;

ii) la modifica non altera la natura generale della concessione; iii) nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii) al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; oppure

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI ed è pubblicato conformemente all'articolo 33.

Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i) la soglia fissata all'articolo 8; e

ii) il 10 % del valore della concessione iniziale.

Tuttavia, la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche...”.

concreto. Una modifica avente ad oggetto la proroga della durata di una concessione e, quale contropartita, l'introduzione di un obbligo di versare un canone mensile, il cui importo venga successivamente aumentato, di un divieto di trasferimento dei locali nonché di un obbligo di accettare tali proroghe affinché il concessionario interessato possa essere autorizzato a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, inoltre, è certamente sostanziale, e dunque non suscettibile di ricadere sotto l'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2014/23. La modifica in questione, infine, non pare soddisfare nemmeno i criteri previsti dal paragrafo 2 di tale articolo.

Con la seconda questione nella Causa C-728/22 e nella Causa C-729/22, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 5 e 43 della Direttiva 2014/23 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione o ad un'applicazione di norme legislative interne, o a prassi applicative fondate su tali norme, tali da privare l'autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione in parola, qualora eventi imprevisti e imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle parti, incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio della concessione stessa.

La Corte ha preliminarmente rilevato che la definizione di "concessione di servizi" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, della Direttiva 2014/23 non può servire quale fondamento per esigere che gli Stati Membri accordino alle autorità aggiudicatrici il potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora degli eventi imprevisti e imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle parti, incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione. L'articolo 43 della Direttiva

2014/23, inoltre, fa riferimento all'ipotesi di una modifica resa necessaria da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non potevano prevedere unicamente al fine di precisare che, in un caso del genere, non è necessaria una nuova procedura di attribuzione, senza imporre un obbligo, a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, di avviare un procedimento di modifica della concessione.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui norme legislative interne prevedessero che l'amministrazione aggiudicatrice possa essere costretta ad avviare una procedura di modifica della concessione in ragione di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti che incidano in modo significativo sul rischio operativo, la Direttiva 2014/23 non osterebbe a che il concessionario interessato possa fondarsi su tali norme per esigere l'avvio di un procedimento del genere, purché la modifica prevista non sia esclusa dalla normativa nazionale che traspone l'articolo 43, paragrafi 1 e 2, di tale Direttiva.

Con la terza questione nella Causa C-728/22 e nella Causa C-729/22, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Direttiva 89/665, come modificata dalla Direttiva 2014/23, debba essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale possa prevedere, quale condizione preliminare per la partecipazione a qualsiasi procedura di riattribuzione di una concessione, l'adesione del concessionario *de quo* ad un regime di proroga di tale concessione, anche nel caso in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio di quest'ultima a causa della sopravvenienza di un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà delle parti.

Secondo la Corte, tuttavia, tali questioni devono essere dichiarate irricevibili in quanto non contengono l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione né il collegamento che quest'ultimo stabilisce tra tali

disposizioni e la normativa nazionale applicabile nel caso concreto.

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione nella Causa C-728/22 e alla prima questione nella Causa C-729/22, infine, e dato che le ricorrenti contestano delle modifiche che devono essere valutate alla luce della Direttiva 2014/23, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alle questioni quarta, quinta e sesta nelle Cause C-728/22 e C-729/22¹².

Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:

“La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile ratione temporis a dei contratti di concessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, i quali siano stati attribuiti prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/23, ma siano stati prorogati da disposizioni legislative che hanno posto a carico dei concessionari interessati, quale contropartita, in primo luogo, un obbligo di pagare un canone mensile, il cui importo è stato successivamente aumentato, in secondo luogo, un divieto di trasferimento dei loro

locali e, in terzo luogo, un obbligo di accettare tali proroghe per essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di dette concessioni, laddove dette disposizioni legislative siano esse stesse entrate in vigore dopo la data limite di trasposizione della direttiva 2014/23. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili.

L’articolo 43 della direttiva 2014/23, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l’applicazione

¹² Con le quali il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 49 e 56 TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché quello del legittimo affidamento, i) ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verificano eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni, ii) ostino ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni, e iii) ostino a una normativa nazionale che prevede a carico dei gestori delle sale Bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l’andamento del singolo rapporto concessorio.

dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23.

Gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un'interpretazione o ad un'applicazione di norme legislative interne, o a prassi applicative fondate su tali norme, tali da privare l'autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su


domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione in parola, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio della concessione stessa”.



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com